

COMUNE di ORTONA

Medaglia d'Oro al Valore Civile

PROVINCIA di CHIETI

LA PRESENTE PUBBLICAZIONE NON HA CARATTERE DI UFFICIALITA'

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 19 LUGLIO 2010 N. 97

OGGETTO: ISTITUZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE PER L'INDIRIZZO ANAGRAFICO DEI SENZA FISSA DIMORA.

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciannove** del mese di **luglio** alle ore **13,15** nella sede municipale in via Cavour, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale sotto la Presidenza del Signor Ing. Nicola FRATINO – Sindaco.

Sono presenti gli Assessori:

- | | |
|------------------|-------------|
| 1. Sig. CARLO | BOROMEO |
| 2. Sig. GIUSEPPE | GRANATA |
| 3. Sig. MARIO | PAOLUCCI |
| 4. Sig. ROCCO | RANALLI |
| 5. Sig. LUCIO | CIERI |
| 6. Sig. VALTER | POLIDORO |
| 7. Sig. LEO | CASTIGLIONE |

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267) il Segretario Generale Dott. Angelo RADOCCIA.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1128, così come sostituito dall'art. 3, comma 39 della Legge 15 luglio 2009 n. 94, il quale stabilisce che le persone senza fissa dimora debbano considerarsi residenti nel comune ove hanno domicilio;

TENUTO CONTO di quanto disposto dall'art. 7, comma 1 punto c) del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 che stabilisce che l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente viene effettuata, tra l'altro, per trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero dichiarato dall'interessato oppure accertato secondo quanto è disposto dall'art. 15, comma 1, del presente regolamento, tenuto conto delle particolari disposizioni relative alle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma

terzo, della Legge 24 dicembre 1954, n. 228, nonché per mancata iscrizione nell'anagrafe di alcun comune;

DATO ATTO che l'art. 43 del Codice Civile dispone che il domicilio di una persona è nel luogo ove essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi mentre la residenza è nel luogo ove la persona ha la dimora abituale;

VISTO il punto 7 delle avvertenze e note illustrative relative al regolamento anagrafico emanato dall'ISTAT, volume Metodi e Norme serie B – n. 29 edizione 1992, nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia al censimento della Popolazione, l'istituzione di una via territorialmente non esistente, ma riconosciuta con un nome convenzionale dato dall'ufficiale dell'anagrafe, ove poter iscriverne sia i senza tetto che i senza fissa dimora che abbiano eletto domicilio nel Comune;

RITENUTO per tutto quanto sopra di denominare una nuova via territorialmente non esistente al fine di consentire l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente delle persone senza fissa dimora o senza tetto, denominando tale via virtuale: **VIA DELL'APOSTOLO DI ORTONA**;

VISTA la Legge 23.06.1927 n. 1188, nonché l'art. 41 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223;

PRESO ATTO dell'indicazione data dall'Ufficiale d'Anagrafe delegato;

STANTE la propria competenza;

VISTO il parere favorevole reso dal Dirigente il 4° Settore Servizi Demografici ecc., espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, come risulta dall'allegata scheda che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

A voti unanimi,

DELIBERA

- 1) di istituire un'area di circolazione comunale territorialmente non esistente, alla quale dare un nome convenzionale per l'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente le persone senza fissa dimora o senza tetto che ne facessero richiesta come segue: **VIA DELL'APOSTOLO DI ORTONA**;
- 2) di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in ordine progressivo sia le persone senza tetto, sia le persone senza fissa dimora che eleggeranno domicilio nel Comune di Ortona, previo accertamento da parte degli organi preposti circa l'effettivo domicilio del richiedente a norma dell'art. 2 comma 3 della Legge 24 dicembre 1954 n. 1128 e dell'art. 43 del Codice Civile;
- 3) di richiedere l'autorizzazione Prefettizia per la denominazione della via di cui al punto 1), ai sensi dell'art. 1 della Legge 23.06.1927 n. 1188;
- 4) di demandare agli Uffici demografici e Polizia Locale, ogni adempimento conseguente la presente deliberazione al fine di una corretta attuazione delle disposizioni normative citate in premessa;

La Giunta comunale, con separata votazione unanime espressa per alzata di mano, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n° 267.